

Si intendono modificati i seguenti articoli del capitolato Speciale d'Appalto come segue:

Art 1.2
FORMADELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a **misura** L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad **Euro 823.482,72 (Euro ottocentoventitremilaquattrocentottantadue/72)** oltre IVA.

Importo Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) Euro :

Per lavori	Euro	802.700,26
Per Costi della Sicurezza Speciali	Euro	20.782,46

Totale dei Lavori	Euro	823.482,72

Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 823.482,72 (Euro ottocentoventitremilaquattrocentottantadue/72)** oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	Euro
Importo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza	797.934,47
Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	20.782,46
Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	4.765,79
TOTALE	823.482,72

L'importo totale di cui al precedente comma comprende i costi speciali della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 20.782,46 (diconsi Euro ventimilasettecentottantadue/46), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, i costi intrinseci della sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 797.934,47 (diconsi Euro settecentonovantasettemilanovecentotrentaquattro/47), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

2. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Categoria	Importo	Percentuale
OS24	€ 498.729,54	62,13%
OG11	€ 113.233,69	14,11%
OG1	€ 190.737,03	23,76%
Totale	€ 802.700,26	100,00%

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OS 24: Verde e Arredo Urbano per Euro € 498.729,54

(diconsi Euro quattrocentonovantottomilasettecentoventinove/54)

b) CATEGORIE SCORPORABILI

Categoria OG 11 : Impianti Tecnologici € 113.233,69

(diconsi Euro centotredicimiladuecentotrentatre/69)

Categoria OG 1: Edifici civili ed industriali € 190.737,03

(diconsi centonovantamilasettecentotrentasette/03)

4.	I gruppi di lavorazioni omogenee sono così articolati (art.43 comma 7 DPR n° 207/2010)	Importi	Incidenza %
001	Trasporti, noli (OG1)	12.272,50	1,53
002	Sottofondi, cordoli, pavimentazioni (OS24)	94.078,95	11,72
003	Scavi, demolizioni, rimozioni, Movimenti materie (OG1)	39.662,80	4,94
004	Opere di finiture, rivestimenti, tinteggiatura (OS24)	89.516,79	11,15
005	Opere a verde (OS24)	126.616,32	15,77
006	Lavori di arredo urbano. cartellonistica, recinzioni (OS24)	188.517,48	23,49
007	Opere edili, muretti, bauletti (OG1)	138.801,73	17,29
008	Impianti tecnologici (OG11)	113.233,69	14,11
	Totale	euro 802.700,26	100,000

5. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 2.4 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OS 24: Verde e Arredo Urbano per Euro € 498.729,54

(diconsi Euro quattrocentonovantottomilasettecentoventinove/54)

b) CATEGORIE SCORPORABILI

Categoria OG 11 : Impianti Tecnologici € 113.233,69

(diconsi Euro centotredicimiladuecentotrentatre/69)

Categoria OG 1: Edifici civili ed industriali € 190.737,03

(diconsi centonovantamilasettecentotrentasette/03)

Art.2.9 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in **€ 823.482,72 (Euro ottocentoventitremilaquattrocentoottantadue/72)**. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a **€ 823.482,72** (diconsi Euro **ottocentoventitremilaquattrocentottantadue/72**). Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.14
SICUREZZA DEI LAVORI

(.....)

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di **20.782,46 (diconsi Euro ventimilasettecentottantadue/46)**

(.....)